

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 giugno 1997

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 21.513.695 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2369/FPC del 5 gennaio 1994, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2598). . . . . Pag. 4

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale dell'ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e del decreto n. 36 in data 21 gennaio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, concernenti interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2599). . . . . Pag. 4

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 68.636.445 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2113/FPC del 29 marzo 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baunei in provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 2600) . . . . . Pag. 5

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cagliari. (Ordinanza n. 2601) . . . . . Pag. 6

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1101/FPC/ZA del 28 luglio 1987, concernente interventi urgenti per il ripristino dei beni e delle opere danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche nella provincia autonoma di Bolzano. (Ordinanza n. 2602). . . . . Pag. 6

## ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca dell'ordinanza n. 844/FPC del 3 dicembre 1986 del Ministro per il coordinamento della protezione civile di lire 600 milioni, concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da atrazina e simazina in provincia di Rovigo. (Ordinanza n. 2603) Pag. 7

## ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2115/FPC del 29 marzo 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Zoldo Alto in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2604) Pag. 8

## ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 999/FPC/ZA del 3 giugno 1987, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Veneto. (Ordinanza n. 2605) Pag. 8

## ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1980/FPC del 27 luglio 1990, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2606) Pag. 9

## Ministero del tesoro

## DECRETO 8 maggio 1997, n. 187.

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Pag. 10

## DECRETO 24 giugno 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998. Pag. 17

## DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999, settima e ottava tranche. Pag. 20

## DECRETO 24 giugno 1997.

Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 22

## DECRETO 25 giugno 1997.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997. Pag. 24

## DECRETO 26 giugno 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997. Pag. 25

## DECRETO 26 giugno 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997. Pag. 26

## Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

## DECRETO 5 giugno 1997, n. 188.

Regolamento recante modificazioni al regolamento riguardante le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre, adottato con decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625. Pag. 27

## Ministero delle finanze

## DECRETO 23 maggio 1997.

Approvazione dello schema di domanda e relative istruzioni per l'inserimento negli elenchi utili alla copertura dei posti di presidente delle commissioni tributarie regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Pag. 29

## Ministero della sanità

## ORDINANZA 25 giugno 1997.

Integrazione all'ordinanza 4 giugno 1997 recante: «Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani». Pag. 32

## DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale  
per la programmazione economica

## DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spa per il periodo 1997/1999. Pag. 32

## DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l. Pag. 35

## DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Finanziamento della maggiore spesa farmaceutica per l'anno 1996. Pag. 36

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 27 giugno 1997.

Variatione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni di conto corrente e a scadenza fissa Pag. 37

PROVVEDIMENTO 27 giugno 1997.

Remunerazione della riserva obbligatoria . . . . . Pag. 38Commissario governativo  
per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 9 maggio 1997.

Approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori: «Riassetto funzionale del ripartitore su l'est dello schema idrico Flumendosa Campidano». Integrazione del dispositivo. (Ordinanza n. 71) . . . . . Pag. 38Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  
e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 23 giugno 1997.

Autorizzazione alla società Dival vita S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 . . . . . Pag. 39

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato. (Deliberazione n. 70/97) . . . . . Pag. 39

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, recante: «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica» . . . . . Pag. 49

## CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

CIRCOLARE 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712.

Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, art. 15, comma 2. Criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni . . . . . Pag. 74

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 24 giugno 1997, n. 38263.

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Pag. 77

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:** Rinovato alla Società minerali industriali Calabria S.r.l., in Milano, della concessione mineraria per feldspato, mica, caolino ed associati denominata «Acqua Fredda», in territorio del comune di Fabrizia . . . . . Pag. 78**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 27 giugno 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . Pag. 78

Ferrovie dello Stato - S.p.a: Avvisi agli obbligazionisti.

Pag. 78

Università di Pavia:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 79

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 80

**Università «Federico II» di Napoli:** Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 80

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1997.

Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore dei servizi e ad attività professionali.

97A4953

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 24 giugno 1997

*Il Ministro: CIAMPI*

97A5136

DECRETO 24 giugno 1997.

Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, recante la «prima classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari» e tenuto conto dell'esigenza di dare separata evidenza nell'ambito della categoria degli «Altri finanziamenti» ai «Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio»;

Visto il proprio decreto del 22 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997, che indica i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel trimestre 1° ottobre 1996-31 dicembre 1996;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del 22 marzo 1997, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 1997-31 marzo 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 1997-31 marzo 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 1997-31 marzo 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1997.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 1997-30 giugno 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

*Il Ministro: CIAMPI*

ALLEGATO A

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO-31 MARZO 1997  
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 1997

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	15,90
	oltre 10	13,12
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 10	12,42
	oltre 10	11,20
Factoring (3)	fino a 100	12,91
	oltre 100	11,52
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		15,25
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	29,08
	oltre 10	24,28
Leasing (6)	fino a 10	25,56
	da 10 a 50	16,15
	da 50 a 100	13,87
	oltre 100	11,52
Credito finalizzato all'acquisto rateale (7)	fino a 2,5	31,55
	da 2,5 a 10	23,70
	oltre 10	17,17
Mutui (8)		10,28
Altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (9)	fino a 10	24,39
	oltre 10	20,66

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(\*\*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

## LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, a breve e a medio e lungo termine, altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.
- (9) La voce dà separata evidenza, per le loro caratteristiche uniformi, ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio effettuati dalle banche e dagli intermediari non bancari, già compresi tra gli «Altri finanziamenti alle famiglie di consumatori».

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

### Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo» e «altri finanziamenti» (inclusi i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione causale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nel-

l'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento si sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

\*  
\*  
\*

Viene data separata evidenza ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per le loro caratteristiche uniformi rispetto alle altre operazioni censite nella categoria residuale degli «Altri finanziamenti». Nella tabella sono indicati i tassi relativi a tali rapporti ripartiti su due classi di importo; essi si riferiscono sia alle banche sia agli intermediari finanziari, considerata l'omogeneità dello schema negoziale e dei relativi mercati di riferimento e sono stati ottenuti attraverso un'autonoma indagine campionaria condotta presso i maggiori operatori del settore.

In relazione all'articolazione dello specifico mercato si è ritenuto di dare autonoma evidenza alle operazioni di *leasing* rientranti nella classe di importo tra 50 e 100 milioni, in precedenza ricomprese nella classe residuale.

Il sensibile incremento del tasso registrato nella classe di importo fino a 10 milioni del «Leasing» dipende da rettifiche nelle modalità di segnalazione operate dagli intermediari rispetto alla prima rilevazione.

97A5163

DECRETO 25 giugno 1997.

**Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;